



FILIAZIONE, ORIGINI, IDENTITÀ*

MARIA GABRIELLA STANZIONE

SOMMARIO: 1. Identità della persona quale fondamento del diritto di conoscere le proprie origini.- 2. Autonomia del diritto alla conoscenza delle proprie origini nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. - 3. Influenza del principio della verità biologica sull'elaborazione di un diritto di conoscere le origini personali nell'esperienza tedesca. - 4. Fondamento costituzionale del diritto di conoscere le proprie origini nell'esperienza spagnola. - 5. "Bilanciamento" tra il diritto del figlio alla "verità" e il diritto della madre biologica all'anonimato: ruolo polivalente della nozione di vita privata e familiare. - 6. Dal parto anonimo al parto con discrezione nell'esperienza francese: verso una possibile conciliazione degli interessi della madre biologica e del figlio in cerca della sua identità. - 7. Parto anonimo nella disciplina italiana: volontà della madre nella costituzione del vincolo di filiazione.

1. L'aspirazione a conoscere le proprie origini, a sapere da chi si è stati messi al mondo quando, per le vicende della vita, non si è avuta la possibilità di conoscere il proprio genitore di sangue, è profondamente radicata nella natura dell'uomo, quale parte fondamentale dell'interrogativo sulla sua identità, e ne costituisce il presupposto attinente alla dimensione temporale, il momento iniziale della propria personale narrazione¹.

In via di premessa, nel presente lavoro si è ritenuto opportuno preferire l'espressione "origini personali" – ovvero, in forma ridotta, "origini" senza aggettivazioni – a quelle, spesso utilizzate indifferentemente in dottrina, di "origini biologiche" o di "origini genetiche". La ragione di tale scelta, che emergerà più chiaramente nel corso della trattazione, sta nel fatto che si vuole prendere in considerazione una nozione ampia del diritto di accesso alle proprie origini, che non

* Il presente lavoro costituisce parte di una monografia in elaborazione dal titolo "Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini".

¹ Afferma Stefano Rodotà in S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2006, p. 180: "l'abbagliante luce biologica porta con sé un'insidia: l'irrompere nelle relazioni sociali della 'mistica del DNA', del riduzionismo biologico che cancella la legittimità di ogni rapporto non fondato su quello che si usava chiamare il 'legame di sangue'. La biologia vuole cancellare la 'biografia', con una pericolosa regressione culturale e sociale". Nel corso del lavoro che qui ci affatica, ben lungi dal sostenere la prevalenza della biologia sulla biografia, si tenterà un'altra strada: quella della separazione tra origini, filiazione e genitorialità troppo spesso sovrapposte dal legislatore e dall'interprete. In tale prospettiva, il diritto di conoscere le prime non è automaticamente e necessariamente legato ad una minaccia nei confronti del legame di filiazione non fondato sul dato biologico, ma risponde all'esigenza del figlio di colmare i vuoti del proprio passato, al fine di ricostruire la propria identità.



coincida con le mere informazioni biologiche, né tantomeno con lo scarno dato genetico, ma rinvii all'idea della (ri)costruzione di una identità narrativa della persona che funga da ponte tra il suo presente e la sua storia passata. Si tratta di una nozione nuova, dotata di propria autonomia e disgiunta tanto dalla protezione della salute tanto dalla costituzione del vincolo di filiazione, attenendo all'ambito dell'identità personale².

“Profondissimo è divenuto il pozzo dell'identità e su questo troppi giuristi evitano ancora di sporgersi”³, essa è, perlopiù, territorio della filosofia, delle scienze

² Essa giunge a comprendere, altresì, un ulteriore aspetto, ancora poco indagato ma sempre più diffuso nella società globale e multirazziale: il problema del mantenimento di un legame con le origini culturali del bambino. Quest'ultimo può infatti essere “trapiantato”, ad esempio in seguito a migrazioni, adozione o abbandono, in un contesto familiare e sociale diverso da quello del retroterra etnico da cui proviene, rimanendo, tuttavia, ancora impressi ed insopprimibili nella sua personalità i segni di quell'appartenenza. Le sfide che si prospettano su questo versante della tutela dell'identità sono, dunque, improntate, da un lato, a valorizzare quelle peculiarità mantenendole vive nella persona, dall'altro a prevenire discriminazioni razziali, diffondendo le politiche di informazione ed interscambio culturale. Per approfondimenti, v. E. KEDDEL, *Cultural identity and the Children, Young persons and their Family Act 1989: Ideology, Policy and Practice*, in *Social Policy Journal of New Zealand*, novembre 2007, p. 49 ss.; D. KIRTON, “Race”, *Ethnicity and Adoption*, Philadelphia Open University Press, Buckingham, 2000; R. NIEZEN, *A World Beyond Difference: Cultural Identity in an Age of Globalization*, Blackwell Publishing, Oxford, 2004; D. BROOKS, P.B. BARTH, *Adjustment outcomes of adult transracial and inracial adoptees: Effects of race, gender, adoptive family structure, and placement history*, in *American Journal of Orthopsychiatry*, 1999, p. 87; R. BRUBAKER, *Ethnicity Without Groups*, Harvard University Press, London, 2004; J.G. BARBER, P.H. DELFABRO, *Children in Foster Care*, Routledge, London, 2004; J. THOBURN, *Post-placement contact between birth parents and older children: The evidence from a longitudinal study of minority ethnic children*, in *Contact in Adoption and Permanent Foster Care: Research, Theory and Practice*, diretto da E. NEIL, D. HOWE, British Association for Fostering and Adoption, London, 2004, p.; R. BARN, *Racial and ethnic identity*, in *Working with Black Children and Adolescents in Need*, a cura di R. BARN, British Agencies for Fostering and Adoption, London, 1999; S. BENHABIB, *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*, Princeton University Press, Princeton, 2002.

³ Così S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma, 2012, p. 298. Si veda, altresì, F.D. BUSNELLI, *La persona alla ricerca dell'identità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 1, p. 7 ss. Per l'A., il lungo silenzio del diritto sul tema dell'identità personale che ha contraddistinto l'epoca delle grandi codificazioni, nonché buona parte del secolo passato, era dovuto essenzialmente alla scarsità di connessioni col diritto positivo. Invero, tanto il Code Napoleon che il BGB trascurano volutamente tale profilo, confinandolo nel giuridicamente irrilevante. Nel primo, il perseguimento di un diritto di tutto il popolo francese, che superasse i particolarismi forieri, fino a quel momento, di privilegi e immunità, sacrifica l'identità della persona in nome dell'égali-té di tutti i citoyens, celati da un'unica e indistinta volonté du peuple. Nel secondo, allo scopo di porre fine alla frantumazione delle consuetudini locali, che avevano a lungo impedito la medesima elaborazione di un unico codice civile, il sacrificio dell'identità personale si compie in nome



sociologiche, di quelle psicologiche, abituate a calarsi negli abissi della mente dell'uomo, a maneggiare l'incandescente materia dei sentimenti.

Di un ritorno del diritto ai sentimenti si discorre oramai da lungo tempo in dottrina, da quando per l'uomo moderno, anzi post-moderno⁴, si delinea l'esigenza di un diritto a misura della persona, che si modelli quanto più possibile sulla realtà dei fatti, senza ignorarne la complessità costringendola in schemi forzati.

È l'ideale prosieguo del percorso che ha condotto dal soggetto alla persona, con il profilo che ne emerge dalla Costituzione del 1948, consentendo ad essa, con il proprio patrimonio identitario, di intaccare rompere innervare di sé la dura superficie dell'astrazione giuridica. La concezione soggettivistica ha ormai da tempo assolto il suo compito: affermare l'eguaglianza di ciascuno dinanzi alla legge, livellando le diversità sotto il manto della soggettività giuridica. Il punto di svolta è ben evidente nell'art. 3 cost., allorché tale norma, pur sancendo al primo comma il principio di eguaglianza formale, fa entrare la realtà dei fatti, trasportata prepotentemente nel

della realizzazione di una *Gleichheit* assolutizzata nello Stato unitario, nel quadro di un'*Allgemeiner Teil* orientata all'astrazione della *Rechtsfähigkeit*. Particolarmente significativa, in tale contesto, appare la svolta del codice civile italiano del 1942 che prevede due norme nuove, rispetto al codice del 1865: l'art. 6, che introduce il diritto al nome, inteso come qualcosa di più di un mero segno distintivo e l'art. 10 sulla tutela dell'immagine, dal contenuto innovativo, poiché svincola la riparazione di un pregiudizio all'immagine della persona dall'esistenza di un danno al suo onore o alla sua reputazione. Si tratta delle prime aperture ad una tutela dell'identità personale, che, com'è noto, si svilupperà soltanto nella seconda metà del XX secolo, sulla scia dell'elaborazione angloamericana, fino a scontrarsi con l'attuale problema della *multiple identity*.

⁴ E. JAYME, *Pos-modernismo e diritto da família*, *Boletim da Faculdade de Direito* 78, 2002, p. 213; J.J. LEMOULAND, *Le pluralisme et le droit de famille, post-modernité ou pré-déclin?*, in *Recueil Dalloz*, 1997, p. 133 ss. L'illustre giurista Paolo Grossi, nella *Lectio Doctoralis* "La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post-moderno" tenuta all'Università di Macerata il 12 giugno 2013, afferma: "Mi è capitato più volte nello stretto giro di questi ultimi anni, di usare, a proposito del Novecento giuridico, l'aggettivo "post-moderno" e di usarlo sempre con un sottostante duplice sentimento, in sé fortemente contraddittorio perché esprimente allo stesso tempo un grosso disagio ma anche una ferma convinzione. Disagio per essere quell'aggettivo, almeno a una prima apparenza, privo di contenuti specifici; convinzione, per avere, pur nella sua innegabile genericità il pregio di segnalare un profilo rilevantissimo a chi vi guardi con occhi attenti al divenire e al trasformarsi di un'esperienza giuridica: che si sta lasciando cioè alle spalle un ben definito terreno storico quale mondo di ieri – appunto il moderno – e che ci si sta inoltrando in un terreno ancora non ben definito, ma altro e diverso. L'aggettivo post-moderno, insomma, applicato al Novecento giuridico, ha il pregio di puntualizzare con efficacia che in esso non prosiegue impassibile la modernità, ma che si va maturando, lentamente e progressivamente, un tempo marcato da caratteri nuovi, i quali a loro volta segnalano sommovimenti nel profondo delle stesse fondazioni socio-politico-giuridiche".



secondo comma dalla menzione degli “ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

In una prospettiva in cui la persona è posta al centro del sistema, l'identità costituisce il presupposto sostanziale su cui si fonda l'idea medesima di diritto, che riposa sulla concezione dell'uomo come essere stabile e regolare, le cui caratteristiche definiscono un essere continuo e uguale a se stesso. Ciò si riflette nella prima operazione di riconoscimento che il diritto compie attribuendo alla persona un nome: l'identificazione si fonda sulla supposizione di un'identità susgiacente, un soggetto stabile e costante malgrado i cambiamenti nel corpo e le trasformazioni dello spirito.

I filosofi da sempre si interrogano sul problema dell'identità dell'uomo e continuano a farlo nonostante l'incapacità di rinvenirne la definizione, un criterio che ne individui le caratteristiche essenziali, senza più costruirla come un'entità sostanziale inscritta nell'essere, ferma e immutabile nel tempo, una sorta di una rassicurante quanto indifferenziata *memeté*.

David Hume, nel rifiutare tale impostazione, discorreva di un sentimento d'identità, definibile come l'intima convinzione dell'esistenza della propria identità, risultante da operazioni complesse grazie alle quali si attribuisce a determinati fatti e circostanze dell'esperienza proprietà di rassomiglianza, di causalità, di contiguità, che li unificano e riconducono a sistema⁵. Se per Hume, tale sentimento corrisponde alla presa d'atto che l'identità non può esistere se non come illusione, nel pensiero moderno di Paul Ricoeur esso serve a fondarne una nuova concezione, che egli rinviene nel risultato della continua dialettica tra *ipse* e *idem*, vale a dire tra la percezione di sé come essere unico e la continuità del soggetto nel tempo e nello spazio⁶, ricomprendendo in essa la possibilità del cambiamento. Così interpretata, la nuova concezione d'identità s'inscrive in una prospettiva diacronica, definendosi come il sentimento della persona di rimanere la medesima attraverso il tempo⁷.

⁵ Il filosofo scozzese scrive: “For my part, when I enter most intimately into what I call *myself*, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch *myself* at any time without a perception, and never can observe anything but the perception” in D. HUME, *A Treatise of Human Nature*, Book I, Part. IV, Section VI *Of personal identity*, ed. L. A. Selby-Bigge, 2^a ed., P. H. Nidditch, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 252.

⁶ P. RICOEUR, *Tempo e racconto*, II, *La configurazione del racconto di finzione*, Milano, 1987. Agli occhi dell'A. la nozione di identità deve affrancarsi dall'esclusivo riferimento alla permanenza dell'*idem*, che pur la fonda etimologicamente, per rinvenirsi nella dialettica tra il sé (*ipse*) e l'identico, nel senso dell'estremamente somigliante. La nozione di “identità narrativa” assume, pertanto, una funzione mediatrice che consente di porre in essere tale dialettica.

⁷ D. GUTTMANN, *Le sentiment d'identité. Étude de droit des personnes et de la famille*, Paris, 2000, *passim*.



È possibile tracciare un ideale parallelo con l'evoluzione della nozione giuridica di identità⁸, affrancatasi oramai dalle teorie pubblicistiche-amministrativistiche, che la riconducono al mero insieme dei dati anagrafici della persona (nome, sesso, data e luogo di nascita, caratteristiche fisiche e così via)⁹ e più gradualmente da quelle che la rinvergono esclusivamente nella sua corretta identificazione da parte della società¹⁰.

Agli orientamenti fondati su un riconoscimento formale della persona si contrappone la visione individualistica, per cui si accredita rilevanza al dato interiore, alla proiezione personale di sé verso l'esterno. L'emergere di sempre più numerose istanze identitarie – legate a fattori sociali, religiosi, sessuali, tecnologici¹¹ – ha

⁸ Sul dibattito riguardante i contenuti del diritto all'identità della persona e i suoi labili confini rispetto ad altri diritti della personalità, quali, in particolare, diritto all'immagine e diritto alla reputazione, si vedano in prospettiva generale, R. TOMMASINI, *L'identità dei soggetti tra apparenza e realtà: aspetti di una ulteriore ipotesi di tutela della persona*, in, *Il diritto all'identità personale*, a cura di G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, Padova, 1981, p. 84 ss.; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 363 ss.; M. COSTANTINO, *Oggetto e tutela dell'esclusività dell'immagine di sé*, in Id., *Rischi temuti, danni attesi, tutela privata*, Milano, 2002, p. 257 ss.; G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003; di recente cfr. anche N. IRTI, *Parte III. La persona e la famiglia*, in C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Vol. I, Milano, 2007, p. 212 ss.

⁹ L'orientamento dottrinale che avvalorava il superamento della concezione "anagrafica" dell'identità personale è anticipato da Adriano De Cupis, per il quale l'identità personale costituisce un diritto soggettivo della personalità e si sostanzia nell'interesse della persona ad apparire, nell'ambito sociale, per quello che essa realmente è. La portata innovativa della sua teoria risiede nel non circoscrivere la tutela dell'identità personale ai segni distintivi attribuiti dall'ordinamento per individuare una data persona (nome, pseudonimo e così via), bensì nell'estendere siffatta tutela alle ipotesi di offesa all'identità personale che prescindono da un uso illegittimo di tali segni, come nel caso in cui si distorce la rappresentazione di una persona, omettendo elementi reali o aggiungendo elementi irreali. Si delineano, così, le due dimensioni dell'identità personale: da un lato l'interesse all'identificabilità della persona, dall'altro alla corretta rappresentazione sociale della personalità. Si vedano, in particolare, A. DE CUPIS, *La verità nel diritto*, in *Foro it.*, 1952, e in *Teoria e pratica del diritto civile*, p. 175; ID., *Tutela assoluta dell'individualità personale*, in *Foro it.*, 1955; ID., *I diritti della personalità*, Milano, 182, *passim* e spec. p. 403.

¹⁰ Secondo siffatta impostazione, l'identità personale "costituisce una sintesi della 'storia' di ciascun soggetto che consente ai consociati di identificarlo con una persona ben precisa la cui vita passata e presente è caratterizzata da talune vicende", cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *voce Identità personale*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. IX, Torino, 1993, p. 294.

¹¹ Con il trasformarsi dell'*homo oeconomicus* in *homo technologicus* si fa avanti in dottrina l'idea di un'identità elettronica, quale modo in cui la persona si manifesta nella dimensione elettronica e dei



introdotto nella nozione di identità personale la tensione dialettica tra la sfera interiore della persona e le manifestazioni di essa nella sua esperienza di vita, in particolar modo, le sue relazioni sociali.

Si tratta, a ben vedere, della trasposizione in tale ambito del principio personalistico per cui l'uomo è al centro del diritto non come individuo isolato bensì come *homme situé* in un complesso di relazioni, essenziali allo sviluppo della sua personalità (art. 2 cost. it.; art. 1, II, GG; art. 10.1, cost. spagn.).

La nuova prospettiva si fonda, dunque, non più sulla mera identificazione da parte della società¹², bensì sulla ricerca della coincidenza tra la proiezione della persona nella vita sociale, la traccia che essa lascia esteriormente ed oggettivamente e la percezione che abbia di sé, riconoscendo, in tal modo, un diritto di essere uguali a se stessi¹³.

Si può discorrere, pertanto, di un passaggio dall'identificazione all'identità e da questa ad un sentimento d'identità, nutrito direttamente dal desiderio di conoscere la propria discendenza¹⁴, per cui su di esso si appunta la medesima tutela riservata ai diritti fondamentali sanciti nel patto tra consociati e posti al centro del continuo dialogo tra corti interne e sovranazionali. In tal modo, dalla *freedom from* della prima stagione della tutela civilistica dell'identità personale si trascorre alla *freedom to* – anzi alle *freedoms to* – della nuova concezione che tanto deve alla elaborazione delle Corti costituzionali nel continuo dialogo con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: al contenuto statico e negativo della prima, si aggiunge un contenuto dinamico e positivo, comprendente un comportamento attivo del suo titolare, ed è in quest'ambito che rientra la ricerca delle proprie origini.

nuovi media. Sul punto, da ultimo, N. IRTI, *op. cit.*, p. 213, che parla di “corpo elettronico”; ma v. già in tal senso, S. RODOTÀ, *Tecnologia e diritti*, Roma-Bari, 2004.

¹² v. M. DOGLIOTTI, *Persone e famiglia*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO tomo I, Torino, 1999, p. 99.

¹³ Imprescindibile è il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale italiana 3 febbraio 1994, n. 13, in *Foro it.*, 1994, I, c. 1668; in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 867; in *Dir. fam. pers.*, 1994, p. 526; in *Giur. cost.*, 1994, p. 95, con nota di A. PACE; in *Fam. dir.*, 1994, p. 135, con nota di G. SERVELLI, *Rettifica degli atti di stato civile e mantenimento del cognome*. La Corte sancisce che l'art. 2 cost. riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, ponendolo così tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana: “Si tratta del diritto ad essere se stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l'individuo. L'identità personale costituisce dunque un bene per sé stessa, a prescindere da, anzi proprio in forza di 'pregi e difetti' caratterizzanti evidentemente ogni soggetto: a ciascuno, è dunque, riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata, indipendentemente da qualsivoglia situazione sociale ed economica”.

¹⁴ Così, D. GUTTMANN, *op. cit.*, p. 29.



2. La possibilità di discorrere di un diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini ha costituito uno degli interrogativi più problematici degli ultimi trent'anni¹⁵, finché non è stato sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che il figlio che non conosce l'identità di uno o di entrambi i genitori biologici ha un interesse vitale (*a vital interest*) a ricercarla ed apprenderla¹⁶.

La pronuncia che ha segnato una svolta nella materia è l'*affaire* Mikulić c. Croazia, del 7 febbraio 2002, nel quale una cittadina croata di soli cinque anni chiede il risarcimento per i danni morali patiti a causa dei continui differimenti della decisione giudiziale sull'accertamento della sua paternità naturale per effetto dei molteplici rifiuti del presunto padre di sottoporsi agli esami genetico-ematologici. La Corte, pur escludendo la possibilità di costringere una persona a sottoporsi ad analisi mediche non volute, condanna la Croazia al risarcimento dei danni morali patiti dalla ricorrente, in virtù della prevalenza dell'interesse del minore, cui viene riconosciuto un interesse vitale ad ottenere tutte le informazioni indispensabili per scoprire la verità su un aspetto importante della propria identità personale e per formare la propria personalità¹⁷.

¹⁵ J. VIDAL, *Un droit à la connaissance de ses origines*, in *Mélanges dédiés à Louis Boyer*, PU de Sciences Sociales de Toulouse, 1996, p. 733 ss.; F. GRANET, *Secret des origines et promesse de filiation*, (*Procréation médicalement assistée, filiation et connaissance des origines*), in *Petites Affiches*, 2 oct. 1999, n. 119, p. 5 ss.; X. BIOY, *L'identité de la personne devant le Conseil Constitutionnel*, in *RFDC*, 2006, n° 65, p. 73 ss.; R. BLAUWHOFF, *Tracing down the historical development of the legal concept of the right to know one's origins. Has "to know or not to know" ever been the legal question?*, in *Utrecht Law Review*, 2008, n. 99, vol. 4, p. 105 ss.

¹⁶ Corte EDU, *Mikulić c. Croazia*, 7 febbraio 2002, 53176/99, [2002] ECHR 27; Corte EDU, *Jaggi c. Svizzera*, 13 luglio 2006, 58757/00, [2006] ECHR, par. 38; Corte EDU, *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003, 42326/98 [2003] ECHR 86, par. 29, in www.echr.coe.int/echr.

¹⁷ Il caso Mikulić è momento di fondamentale importanza nella vicenda ricostruttiva del diritto all'identità rapportato all'accertamento del rapporto di filiazione naturale. Il ricorso alla Corte s'incentra, infatti, nell'assenza nella disciplina croata di qualsiasi disposizione riguardante la possibilità di chiedere la prova del DNA in giudizio, con la conseguente carenza di tutela per il figlio che intendesse risalire alle proprie origini, con particolare riguardo al legame di filiazione paterna. I ricorrenti invocano la violazione dell'art. 8 CEDU, poiché all'incapacità delle Corti nazionali di giungere ad una decisione sul caso consegue il perpetuarsi dell'incertezza circa l'identità del figlio. Inoltre, si sostiene la violazione dell'art. 6, comma 1, per l'eccessiva lunghezza del procedimento, e dell'art. 13 sul diritto alla difesa, anche per la mancanza di rimedi giurisdizionali al fine di ottenere l'ammissibilità dei testi genetici o di opporsi al rifiuto di sottoporvisi da parte del convenuto. La Corte in primo luogo sottolinea come non esistessero nella legislazione croata misure orientate a consentire il ricorso alla coazione diretta, previsione rinvenibile in altre legislazioni, come ad esempio quella tedesca (cfr. §372a della *Zivilprozessordnung*, su cui v. E. CARBONE, *Informationelle Selbstbestimmung e diritto*



Un interesse “vitale” a sapere da chi si discende è oramai attribuito a tutti coloro per i quali si è determinata una scissione tra la filiazione biologica e quella sociale¹⁸: è il caso dell’adottato, del figlio concepito mediante procreazione

alla prova negli accertamenti di discendenza, in *Famiglia*, 2005, fasc. 4-5, p. 911 ss.). In secondo luogo, rileva la mancanza di disposizioni atte a regolare gli effetti dell’inottemperanza dell’ordine da parte del giudice di sottoporsi ai test indicati, come ad esempio un sistema di presunzioni o le regole in tema di convincimento del giudice. D’altro canto, la Corte non ritiene sufficiente il richiamo al libero convincimento del giudice, in caso di ingiustificato rifiuto da parte del padre putativo di adempiere all’ordine della Corte di sottoporsi al test del DNA. In assenza di un chiaro parametro di risoluzione, pertanto, la Corte ha riconosciuto in capo al ricorrente un interesse vitale della persona, protetto dalla Convenzione, a ricevere le informazioni necessarie per scoprire la verità relativa ad essenziali della propria identità. La Corte, peraltro, riconosce che potrebbero esservi interessi meritevoli di tutela collegati al rifiuto di sottoporsi alle indagini in questione. Ciò che lamenta, tuttavia, è l’assoluta mancanza di una regola che bilanci gli interessi in gioco e nello stesso tempo assicuri il buon esito della ricerca della paternità. L’assenza di qualsiasi misura procedurale preordinata a costringere il padre a sottoporsi al test del DNA è conforme al principio di proporzionalità solamente se si prevedano alternative idonee a far sì che un’autorità indipendente possa comunque addivenire ad una rapida definizione in ordine all’azione di accertamento della paternità. Poiché nel caso in esame non è rinvenibile alcuna di tali misure, viene meno la conformità del sistema all’art. 8. non vi è garanzia neanche del fondamentale principio dell’interesse del minore. L’inefficienza manifestatasi in seno alle corti nella vicenda in questione – ad avviso dei Giudici di Strasburgo – ha fatto sì che permanesse quello stato di incertezza per un lungo periodo, ledendo così il diritto all’identità e violando, di conseguenza, il dettato dell’art. 8. La Corte ha, pertanto, riconosciuto il risarcimento del danno al ricorrente.

¹⁸ Altra ragguardevole decisione dalla Corte EDU attiene al caso *Görgülü c. Germania*, in cui il ricorrente accusa lo stato tedesco di non avergli consentito di stabilire un legame con il proprio figlio naturale, per di più dato in adozione dalla madre al momento della nascita. La Corte giudica errata la premessa da cui prende le mosse il ragionamento del giudice tedesco. Questi, annullando il provvedimento di primo grado che aveva accordato in alcuni periodi la custodia del bambino al padre naturale, avevano attribuito una tale preminenza alla relazione del bambino con i genitori adottivi, da precludere qualsiasi possibilità di relazione del figlio con il padre naturale. Al contrario, a parere della Corte, tale impedimento può essere giustificato soltanto in presenza di comprovate circostanze eccezionali, che non ricorrono nel caso di specie. La contrarietà con l’art. 8 CEDU sta nel fatto che questo impone agli Stati aderenti l’obbligo di rispettare il legame di sangue, per di più supportato dall’esistenza di rapporti affettivi, e dunque, disponendo di un margine di attuazione sufficientemente ampio al fine di riunire padre e figlio, il giudice poteva optare per la misura più adeguata al caso concreto che permettesse di contemperare tanto i diritti del padre naturale, ancorché quest’ultimo non abbia avuto contatti con il figlio costanti nel tempo. Tutto nell’ottica della salvaguardia dei diritti del stesso fanciullo. Cfr. Corte EDU, 24 febbraio 2004, *Görgülü c. Allemagne*, in *Dr. fam.*, 2004, p. 48 ss., con nota di P. MURAT.



medicalmente assistita eterologa – entrambe ipotesi di filiazione elettiva –, di quello abbandonato o nato al di fuori del matrimonio, che non conosca l'identità dell'altro genitore.

Altresì, è fuor di dubbio che il riconoscimento di un diritto di ricercare le proprie origini non è legato al compimento di un'età determinata: a partire dall'acquisto della capacità di discernimento esso va tutelato in quanto diretto alla costruzione dell'identità del figlio e, pertanto, allo sviluppo della propria personalità, senza creare disparità di trattamento né barriere al suo esercizio¹⁹. Ne deriva che il sorgere dell'aspirazione a sapere in età avanzata non pregiudica l'esercizio del relativo diritto, quasi a voler attribuire una tutela di portata inferiore a chi ha oramai da tempo abbandonato la minore età: lo afferma la Corte EDU, nella pronuncia *Jäggi c. Svizzera*, allorché dichiara che l'interesse che un individuo può avere alla conoscenza delle proprie origini non diminuisce con l'età, bensì, al contrario, aumenta²⁰. Del resto, un pieno riconoscimento del diritto di conoscere le proprie origini di una donna sessantacinquenne si rinviene nella recente sentenza *Godelli c. Italia*²¹, che sarà analizzata dettagliatamente nel prosieguo.

È pur vero che il diritto in parola è sorto e ha ricevuto forma all'interno del dibattito sui diritti del fanciullo culminante nell'adozione della Convenzione di New York del 1989²², punto di partenza di una stagione di riforme legislative volte ad attuare l'orientamento, che in dottrina si era diffuso già nel decennio precedente, in virtù del quale il fanciullo non è più posto su un piano di inferiorità nei confronti degli adulti, ma è considerato persona in formazione e, in quanto tale, oggetto di una significativa attenzione da parte del diritto. In particolare, il percorso che ha condotto al riconoscimento di un autonomo diritto di conoscere le proprie origini è stato lento e difficile, a partire dall'interpretazione delle norme poste a fondamento della materia e si iscrive in quella tendenza, propria degli ordinamenti di tradizione giuridica occidentale, a rendere effettivo l'esercizio dei diritti fondamentali da parte del fanciullo, a tutela dell'armonioso sviluppo della sua personalità.

Criterio ispiratore è il prevalente interesse del minore, da intendere non come mera proclamazione d'intenti, bensì come principio guida effettivo individuato nel caso concreto come interesse dello specifico bambino di cui si tratta, attraverso una

¹⁹ Si tornerà sul punto, in particolare, con riferimento alla disciplina italiana dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini da parte dell'adottato, in comparazione con quelle più significative degli altri ordinamenti europei.

²⁰ Corte EDU, *Jäggi c. Svizzera*, 13 luglio 2006, cit.

²¹ Corte EDU, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, 33783/09, [2012] ECHR.

²² Firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.



valutazione oggettivo-relativa del giudice²³. In siffatta prospettiva vanno letti gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York, che sanciscono il diritto del figlio di conoscere, nella misura del possibile, i propri genitori (art. 7)²⁴, considerato quale presupposto necessario per la costruzione dell'identità personale (art. 8)²⁵, nonché l'art. 30 della

²³ Imprescindibile è il riferimento a P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, spec. p. 346 ss., che, per primo, ha descritto l'interesse del minore nella configurazione citata, diffusa ormai nella gran parte delle esperienze giuridiche. Cfr. ID., *Interesse del minore e "statuto" dei suoi diritti*, in *Studi in memoria di Gino Gorla*, Tomo II, Milano, 1994, p. 1767, ove l'Aut. sostiene che: "L'apprezzamento dell'interesse del minore dev'essere lasciato alla valutazione casistica delle circostanze presenti nell'ipotesi concreta, sì da individuare di volta in volta l'effettiva tensione di sviluppo. E mi sembra che sia la strada imboccata da tempo dalla giurisprudenza italiana. Aumentano quindi le perplessità nei confronti della definizione di cui all'art. 5 dis. legge e da un duplice punto di vista. Innanzitutto, l'interesse del minore fuoriesce sicuramente dall'ambito in cui l'identificazione con la sola relazione parentale vuole restringerlo. Il rilievo è tanto più fondato in quanto si consideri che è lo stesso disegno di legge a prevedere specifici e interessanti ambiti di tutela per il minore, anche sulla scorta delle disposizioni della Convenzione di New York: si pensi all'intero titolo II, dal diritto alla salute specialmente con riferimento ai servizi socio-sanitari obbligatori, dal diritto alla formazione culturale e professionale con i richiami ai doveri delle istituzioni scolastiche, dal diritto all'educazione fisica ai rapporti con i mezzi di comunicazione, dove è contenuto (art. 13.1) un espresso riconoscimento della riservatezza del minore. E alla fin fine, la pretesa definizione in positivo dell'interesse del minore si risolve anch'essa – sia pure nei limiti appena denunciati – in una clausola generale, l'unica a consentire flessibilità e necessario adattamento ad una personalità in formazione, com'è quella del minore". Si veda anche ID., *Diritto civile e situazioni esistenziali*, Torino, 1997; G. DOSI, *Dall'interesse ai diritti del minore*, in *Dir. fam. pers.*, 1995, II, p. 1604 ss.; G. FERRANDO, *Diritti e interesse del minore tra principi e clausole generali*, in *Pol. dir.*, 1998, p. 167 ss.; E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema del diritto civile*, in *Fam. dir.*, 1999, p. 80 ss.; G. AUTORINO STANZIONE, *Diritto di famiglia*, Torino, 1997, p. 280.

²⁴ L'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo stabilisce che: "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide".

²⁵ La norma dell'art. 8 Convenzione di New York prevede che: "gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile". È significativo che la norma riconduca alla nozione di identità personale del fanciullo, oltre alla nazionalità e al nome, le relazioni familiari che a lui fanno capo.



Convenzione dell'Aja²⁶, che prevede l'obbligo per gli Stati firmatari di “conservare con cura le informazioni in loro possesso sull'origine del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia e, dall'altro, quello di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante legale a tali informazioni, nella misura in cui sia consentito dalle leggi dello Stato”²⁷. Ad esse si aggiunge, nonostante il suo valore meramente persuasivo, la Raccomandazione “per il rispetto dei diritti del bambino nell'adozione internazionale”, con cui l'Assemblea del Consiglio d'Europa invita gli Stati ad “assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggiore età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria”²⁸.

Se, inizialmente, il diritto di conoscere le proprie origini è stato attribuito con riferimento alla situazione dell'adottato²⁹, l'interpretazione successiva ha ampliato la sua estensione soggettiva, fino a ricomprendervi i figli concepiti mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa, quelli abbandonati e tutti coloro i quali non conoscono l'identità di uno o entrambi i genitori biologici. In particolare, la norma *ex art. 7* della Convenzione di New York, principalmente associata al diritto dell'adottato, è stata estesa alle altre situazioni in cui la conoscenza delle proprie origini può essere rilevante per l'armonioso sviluppo della personalità del fanciullo,

²⁶ La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale è firmata a L'Aja il 29 maggio 1993 ed è ratificata in Italia con l. 31 dicembre 1998, n. 476.

²⁷ In argomento, P. VERDIER-M. DUBOC, *Retrouver ses origines, L'accès au dossier des enfants abandonnés*, 2eme ed., éd. Dunod, coll. Enfances, 2002, *passim*.

²⁸ Raccomandazione n. 1443 del 26 gennaio 2000, sul rispetto dei diritti dell'infanzia nell'adozione internazionale.

²⁹ Su tale tematica la letteratura italiana è vasta: si veda, tra i tanti, T. AULETTA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 473 ss.; A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato Cico-Messineo*, Milano, 2003, p. 157 ss.; J. LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 110 ss.; ID., *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, *ivi*, 2006, I, p. 549 ss. P.G. GOSSO, *Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato?*, in *Fam. dir.*, 2013, p. 822 ss.; ID., *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione*, *ibidem*, 2011, p. 204 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto di conoscere le proprie origini*, in *Il nuovo diritto di famiglia*. Trattato a cura di G. FERRANDO, Bologna, 2007, III, p. 634 ss.; G. LISELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 legge 4 maggio 1983, n. 184*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 413 ss.; L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 229 ss.; M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004, *passim*.



come risulta dalla medesima interpretazione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani nella risoluzione 1999/80³⁰.

Non sembra possibile far coincidere le situazioni dell'adottato e del nato da tecniche di procreazione assistita eterologa che desiderano conoscere le proprie origini: il primo ha subito il trauma dell'abbandono da parte dei propri genitori biologici, per cui la ricostruzione di un passato, spesso doloroso, coinvolge necessariamente le vite di più persone – oltre a colui che ha subito l'abbandono, i genitori adottivi, i genitori biologici e le loro famiglie – i cui diritti alla “verità”, da un lato, e al “segreto”, dall'altro, si scontrano inevitabilmente e inesorabilmente.

Nella seconda ipotesi non esiste alcun trauma da abbandono, anzi, la nascita è stata fortemente voluta dai genitori che hanno intrapreso il travagliato percorso della procreazione assistita eterologa affidandosi a un terzo donatore. Assai diversa è la posizione del soggetto che attraverso il suo gesto altruistico realizza il desiderio di due individui di diventare genitori da quella del genitore biologico, il quale, dopo aver generato un figlio non se ne assume la responsabilità; ed, invero, come si vedrà, neppure negli ordinamenti giuridici che rifiutano la regola dell'anonimato del donatore, si fa discendere da quel gesto la possibilità di accertare la paternità o la maternità nei suoi confronti: assai rari sono i casi in cui lo svelamento dell'identità del donatore di gameti abbia comportato un pericolo di immistione di costui nella vita della famiglia ovvero la richiesta di un'assunzione di responsabilità nei confronti del figlio.

A questo punto, si profila l'interrogativo sulla possibilità e l'opportunità di comparare la situazione dei genitori biologici che hanno scelto di abbandonare il figlio con quella del donatore – o della donatrice – di gameti e su quale fondamento giuridico riposa la scelta di garantire o meno il diritto all'anonimato di questi ultimi soggetti. Si vedrà che non esiste una risposta univoca negli ordinamenti presi in esame. Analogamente, dal punto di vista del figlio, se da un lato si registra una tendenza comune, sospinta dal diritto internazionale ed europeo³¹, a garantire

³⁰ Commission on Human Rights, *Report on the fifty-fifth session, (22 March – 30 April 1999)*, E/1999/23 – E/CN.4/1999/67, in <http://www.un.org/en/terrorism/pdfs/2/G9914457.pdf>, p. 258 ss. Per un'attenta analisi sul punto, v. G.A. STEWART, *op. loc. cit.*, p. 221 ss. e D. HODGSON, *The International legal protection of the child's right to a legal identity and the problem of statelessness*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 1993, 7, p. 255 ss.

³¹ Oltre alle convenzioni e alle raccomandazioni citate, degno di interesse – sebbene non giuridicamente vincolante – è il Documento “*Draft opinion of the CDBU on the draft Recommendation on the rights and legal status of children and parental responsibilities*”, Strasbourg, 22 novembre 2010, CDBI (2010) 21, nel quale il Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) del Consiglio d'Europa raccomanda anche a quegli Stati che vietano le tecniche di procreazione assistita con dono di gameti di predisporre una normativa che tuteli adeguatamente il diritto all'identità del nato, indipendentemente dalle modalità del concepimento. A proposito dell'accesso alle origini personali, l'art. 4 stabilisce che: “Children shall



l'aspirazione del figlio abbandonato o adottato di ricercare le proprie origini, dall'altro lato non v'è omogeneità di vedute sull'attribuzione di un tale diritto al nato da procreazione medicalmente assistita eterologa.

In proposito, si mostra di estremo interesse l'esame delle soluzioni avanzate in materia nelle esperienze europee, specialmente allorché una vicenda storica ha influito in maniera determinante sull'adozione di un risultato piuttosto che di un altro.

3. La Germania ha da sempre attribuito un ruolo predominante al legame di sangue³², reso manifesto dalla medesima etimologia del termine *Abstammung*, filiazione: la radice *Stamm* significa letteralmente “tronco”, rimandando metaforicamente al lignaggio della persona³³. L'attuale importanza dell'appartenenza di sangue, che sulle prime potrebbe essere considerata il retaggio di un nefasto passato – nella sua odiosa estremizzazione discriminatoria il principio in parola fu eletto a pilastro della teoria nazista – sembra derivare, al contrario, dalla reazione a quanto avvenne durante il regime nazional-socialista, allorché numerose famiglie dei territori conquistati furono sradicate e molte donne costrette a partorire nell'anonimato allo scopo di educare gli orfani secondo i dettami del regime, dopo averli privati di ogni legame di parentela e di qualsiasi possibilità di ricostruire la propria storia familiare.

Si comprende allora perché, dalla caduta della dittatura in poi, il diritto di conoscere le proprie origini (*Recht auf Kenntnis der Abstammung*) assuma un rilievo sempre più significativo nel dibattito dottrinale³⁴, dal quale si riversa nelle pronunzie

have access to recorded information concerning their origins. Where the persons who procreated the child have a legal right not to have their personal information disclosed, it shall remain open to the competent authority, to extent permitted information, in particular medical information, having regard to the circumstances and to the respective rights of the child and the persons involved”.

³² Tradizionalmente la Germania privilegia il criterio dell'appartenenza di sangue, piuttosto che quello del suolo per l'acquisizione della nazionalità. In argomento, v. V.R. FRANK, *op. cit.*, p. 635 ss.

³³ Il termine “*Stammbaum*” indica l'albero genealogico.

³⁴ In Germania, il dibattito sul diritto di conoscere le proprie origini trova il suo culmine nelle opere di D. BRÜGGEMANN, *Intimsphäre und außereheliche Elternschaft*, Bonn, 1964 e W. KLEINEKE, *Das Recht auf Kenntnis der Zigeine Abstammung, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Juristischen Facultät der Georg-August-Universität zu Göttingen*, Göttingen, 1976. V., altresì, P. MEYER, *Das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung als Element der Persönlichkeitsentwicklung*, 2005; D. v. SCHWAB, *Familienrecht*, 13. Auf., München: C.H. Beck, 2005, p. 239 ss., p. 492 ss.; G. v. HOHLOCH, *Familienrecht*, Boorberg, 2002, p. 427 ss.; M. LÖNIG, *Das Recht des Kindes nicht miteinander verheirateter Eltern*, Erich Schimdt Verlag, 2004, p. 48 ss. Per un'ampia bibliografia sull'argomento, v. M.F. FURKEL, *Le droit à la connaissance de ses origines en République Fédérale d'Allemagne*, in *Revue Internationale de Droit Comparé*, vol. 49, n. 4, ottobre-dicembre 1997, p. 93 ss.; nonché E. WENNER, *Allemagne: le droit aux origines face à l'émergence de l'anonymat (À propos de “casiers à bébé”)*, in *L'identité de la personne humaine. Étude de droit français et de droit comparé*, a cura di J. POUSSON-PETIT, Bruxelles, 2002, p. 797 ss.



giurisprudenziali fino alla nota sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 31 gennaio 1989³⁵, che ne sancisce il rango di diritto costituzionale, facendolo discendere dalla dignità dell'uomo sancita dall'art. 1, II, GG combinato col generale diritto della personalità (*allgemeines Persönlichkeitsrecht*), consacrato dalla Corte federale di giustizia nel 1954³⁶. A ciò si aggiunga che nell'ordinamento tedesco, vige la regola per cui il vincolo di filiazione s'instaura automaticamente per il solo fatto del parto in virtù del § 1591 BGB come modificato dal *Kindsschaftsrechtsgesetz* (*KindschaftsRG* del 25 settembre 1997)³⁷, fondata sul principio di responsabilità della procreazione: se esistono due soggetti responsabili di aver dato alla luce un figlio, bisogna stabilirne il vincolo di filiazione, perché è a costoro che spetta, in prima battuta, farsi carico della prole³⁸.

Il modello tedesco si pone dunque sul fronte opposto rispetto a quelli francese e italiano, per cui non sorprende che non è tutelato né il diritto del genitore di sangue né quello del donatore di seme di rimanere nell'anonimato. A quest'ultimo riguardo si vedrà, nel prosieguo, come la Germania sia andata oltre, estendendo la possibilità di stabilire il vincolo di filiazione anche nei confronti del donatore, mentre in quasi tutti i Paesi che prevedono le tecniche di procreazione medicalmente assistita, a prescindere dalla forza della regola dell'anonimato del donatore, si adotta il principio dell'impossibilità di agire in giudizio nei suoi confronti per stabilire il vincolo di filiazione con tutte le conseguenze che ne derivano.

Non esiste un altro ordinamento giuridico nel quale il diritto di conoscere le proprie origini abbia acquisito un rango così assoluto³⁹: le ragioni della singolarità della soluzione tedesca possono essere rinvenute da un lato nel fatto che non è

³⁵ BVerfG, 31 gennaio 1989, in *BVerfGE*, 79, p. 256. Il caso sottoposto al tribunale costituzionale tedesco concerneva una giovane donna che al compimento della maggiore età intendeva contestare la paternità del marito della madre per poter cercare il genitore biologico, trovandosi dinanzi l'ostacolo dell'allora §1596 BGB che limitava tassativamente l'esercizio dell'azione in contestazione della filiazione ai casi di assenza di comunione di vita tra i coniugi, di condotte o tare del presunto padre e così via.

³⁶ BGH, 25 maggio 1954, in *BGHZ*, 13, p. 344.

³⁷ La norma sancisce che "madre del bambino è colei che lo ha partorito", accogliendo la regola *mater semper certa*: l'identità della madre è automaticamente e obbligatoriamente indicata sull'atto di nascita. A tale regola deve aggiungersi quella del §21 della *Personenstandsgesetz* che stabilisce l'automatica iscrizione del nome della madre nel Registro civile.

³⁸ Ovviamente, l'ordinamento tedesco non esclude la possibilità per i genitori che non intendono farsi carico dei figli di ricorrere all'adozione. Anche in questo caso tuttavia, la filiazione biologica deve essere precedentemente stabilita.

³⁹ Considerazione di R. FRANK, *Le centenaire du BGB: le droit de la famille face aux exigences du raisonnement politique, de la constitution et de la cohérence du système juridique*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2000, vol. 52, n. 4, p. 840.



presente una disciplina specifica della procreazione medicalmente assistita eterologa, che pertanto è soggetta alle regole del diritto comune della filiazione⁴⁰; dall'altro, nella considerazione che in quell'esperienza da sempre l'azione per la ricerca delle proprie origini è saldamente congiunta a quella dell'accertamento della maternità e della paternità. Accanto al diritto di conoscere le proprie origini, infatti, la giurisprudenza tedesca ha riconosciuto pari rilievo al diritto a che il proprio vincolo di filiazione corrisponda alla verità biologica (*Recht auf Feststellung der Abstammung*), attribuito tanto al figlio concepito per via "naturale", quanto al nato attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa, sottoposta al diritto comune della filiazione⁴¹. Sotto il profilo della maternità, vigendo la regola *mater semper certa*, per far cadere il vincolo giuridico sarà sufficiente contestare il fatto materiale del parto. Per quanto attiene alla contestazione della paternità, che si fonda sulla presunzione di paternità in caso di figlio nato nel matrimonio, o sul riconoscimento, nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, il diritto alla corrispondenza tra filiazione e verità biologica si concretizza nella possibilità di esercitare l'azione di contestazione di paternità secondo la disciplina dei §§ 1600 ss. BGB⁴². Tale diritto è stato solennemente sancito in due pronunzie del *Bundesverfassungsgericht* del 1989⁴³ e del 1994⁴⁴, nelle quali la Corte afferma che il bambino ha un interesse materiale e morale a che sia stabilita la sua filiazione paterna.

E, tuttavia, l'unione indissolubile dei due profili della ricerca delle origini e della corrispondenza tra verità giuridica e biologica della filiazione impedisce di fatto le azioni volte a soddisfare l'aspirazione a ricostruire la propria identità, allorché manchi la volontà di contestare il proprio *status filiationis*. Per tale ragione, il tribunale costituzionale ha avvalorato la creazione di un'autonoma azione volta a conoscere l'identità del padre biologico (*isolierte Abstammungsfeststellungsklage*), senza che ciò comporti necessariamente la contestazione del legame di filiazione attuale⁴⁵. Siffatta

⁴⁰ Come si vedrà, in Germania è consentito soltanto il dono di seme mentre è vietato quello di ovociti. Non è agevole, invece, rispondere all'interrogativo sull'ammissibilità del dono di embrioni, dal momento che non v'è un espresso divieto in tal senso.

⁴¹ M. FROMONT, *La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale concernant les droits fondamentaux*, in *RDP*, 1988, p. 1269.

⁴² Il §1592 BGB stabilisce che il padre del bambino è: colui che risulta essere marito della madre al momento della nascita; colui il quale riconosce la paternità; colui la cui paternità è stata accertata in giudizio ai sensi del §1660d BGB.

⁴³ BVerfG, 31 gennaio 1989, cit.

⁴⁴ BVerfG, 26 aprile 1994, in *FamRZ* 1994, p. 881.

⁴⁵ In parte tale dibattito è emerso in seguito alla pronunzia del 31 gennaio 1989, dal momento che in essa si chiedeva espressamente alla Corte costituzionale di creare le condizioni procedurali per garantire il diritto di conoscere le proprie origini. Si registrano, altresì, casi in cui il richiedente avanza la pretesa di conoscere l'identità del genitore di sangue, senza contestare la sua filiazione legale,



scissione è, tuttavia, difficilmente concepibile nell'ordinamento tedesco ove è particolarmente sentita la necessità di ristabilire la corrispondenza tra filiazione e verità biologica allorché quest'ultima emerga: una volta esercitata un'azione a scopo puramente conoscitivo, la scoperta di un'altra verità potrebbe recare pregiudizio ai rapporti familiari precostituiti, tutelati dalla norma costituzionale dell'art. 6, I, GG, soprattutto con riguardo al legame affettivo con il padre giuridico. Si è, perciò, sostenuto in dottrina che tale azione sia in definitiva esperibile soltanto nelle ipotesi di adozione e procreazione medicalmente assistita con dono di seme, ove il legame di filiazione sorge "istituzionalmente" e apertamente sulla base della mancata corrispondenza tra filiazione e verità biologica.

L'elaborazione giurisprudenziale sul diritto di conoscere le proprie origini non ha mancato di suscitare forti perplessità in dottrina⁴⁶, soprattutto nei confronti di quelle pronunzie che sembrano costruirlo come assoluto, tra cui la decisione del BVerfG del 18 gennaio 1988⁴⁷, nella quale si avvalorava l'esistenza di un dovere della madre di rivelare alla figlia i nomi degli uomini con cui aveva intrattenuto una relazione sessuale al tempo del suo concepimento, fino a giungere ad ammettere la possibilità minacciare la donna della perdita dell'esercizio della potestà genitoriale e di altre sanzioni nel caso in cui essa si rifiuti più volte di rivelare il nome del padre⁴⁸. A fondamento della propria decisione, la Corte si richiama all'*allgemeines Persönlichkeitsrecht*, dal momento che l'ignoranza dell'identità del padre porrebbe a rischio lo svolgimento della personalità della figlia e all'art. 6, V, GG, che assicura ai

giustificandola con l'aspirazione a colmare i vuoti narrativi della propria storia. V., tra gli altri, OLG Oldenburg, 17 luglio 1990, in *FamRZ*, 1991, p. 351.

⁴⁶ H. DEICHFUSS, *Recht des Kindes auf Kenntnis seiner blutmässigen (genetischen) Abstammung? Zur Diskussion um die Zulässigkeit der heterologen Insemination*, in *NJW*, 1988, p. 113 ss.; E. KOCH, *Der Anspruch der Deszendenten auf Klärung der genetischen Abstammung – ein Paradigmenwechsel im Abstammungsrecht*, in *FamRZ*, 1990, p. 569 ss.; T. RAMM, *Ehelichkeitsanfechtung und Bundesverfassungsgericht*, in *NJW*, 1989, p. 220. Contra, C. STARCK, *Anmerkung BVerfG vom 31.1.1989*, in *JZ*, 1989, p. 338, che accoglie con favore la pronunzia citata.

⁴⁷ BVerfG, 18 gennaio 1988, in *FamRZ*, 1989, p. 147. Tra l'altro, nella vicenda oggetto della pronunzia, la giovane donna perseguiva lo scopo patrimoniale della partecipazione alla successione; ciò ha condizionato le argomentazioni della Corte che si sono fondate soprattutto sul principio di eguaglianza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso, sancito dall'art. 6, V, GG.

⁴⁸ Minaccia posta in essere dalla Corte d'Appello di Brema nei confronti di una donna che si rifiutava di rivelare il nome del padre al figlio. In particolare si trattava del pagamento di un'ammenda di 2000 marchi tedeschi o, eventualmente, di una reclusione per ben 50 giorni di carcere. V. OLG Bremen, 21 luglio 1999, 6W, 21/98. Sulla possibilità di far valere il diritto del figlio di conoscere il nome del padre nei confronti della madre, cfr. W. KLEINEKE, *op. cit.*, p. 143 ss. e, più di recente, T. HELMS, *Die Feststellung der biologischen Abstammung: eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und französischen Recht*, in *Schriften zum Internationalen Recht*, Berlin, 1999, *passim*.



figli nati al di fuori del matrimonio le medesime condizioni di cui godono i figli nati nel matrimonio relative al loro sviluppo fisico e morale e alla loro situazione sociale.

Il dibattito sui limiti del diritto di conoscere le proprie origini, sorge con tali prime pronunzie, ma non sembra arrestarsi con la citata sentenza del 31 gennaio 1989, in cui il BVerfG ammette che tale diritto non può essere considerato assoluto, in virtù di quanto sancito dal citato art. 6, I, GG: è il caso, ad esempio, in cui il suo esercizio pregiudichi il matrimonio della madre o allorché metta in pericolo l'unità della famiglia adottiva⁴⁹.

In tempi più recenti, la questione del conflitto con diritti di pari rango costituzionale, quali il diritto alla vita e alla salute della madre e del bambino, si è ridestata con la comparsa delle cc.dd. *babyklappen* (letteralmente, “culle per neonati”), allestite in luoghi pubblici o in apposite stanze degli ospedali, dove le madri possono abbandonare i loro neonati, affidandoli alle cure delle associazioni caritative o dell'amministrazione cittadina, senza essere costrette a rivelare la propria identità⁵⁰. Successivamente, alcuni ospedali hanno iniziato a proporre alle madri in difficoltà la possibilità di partorire nell'anonimato. Tali soluzioni, un tempo impensabili, pur essendosi diffuse sul territorio tedesco, non sono state consacrate da alcun testo giuridico, divenendo veri e propri *rechtsfreie Räume*⁵¹, tollerati da un ordinamento che fonda il diritto della filiazione sul principio dell'automaticità della filiazione materna, sul diritto del figlio alla corrispondenza tra vincolo giuridico e verità biologica e alla conoscenza delle proprie origini⁵². Nonostante alcune proposte poi abbandonate, tra

⁴⁹ E, tuttavia, la Corte dichiara che, all'infuori di tali situazioni, se esistono informazioni sull'identità del padre biologico, non possono essere taciute al figlio dal momento che: “conoscere il proprio genitore ha un significato decisivo per lo sviluppo della propria personalità. Il legame con i propri ascendenti può essere essenziale per rinvenire la sicurezza personale e il proprio posto nella società. La conoscenza delle origini costituisce un importante punto di riferimento per la comprensione dei legami familiari e per lo sviluppo della personalità. L'impossibilità di sapere chi sono i nostri genitori biologici può essere un grave fardello per l'individuo e causare profonda incertezza. Per tali ragioni il generale diritto della personalità ricomprende il diritto di conoscere le proprie origini”.

⁵⁰ Anche in Svizzera, a causa dell'aumento del numero di neonati morti per abbandono, si è avuta l'apertura di cc.dd. “sportelli per neonati”. Cfr. D. MANAI, *La procréation médicalement assistée en droit suisse*, in *Procréation médicalement assistée et anonymat : panorama international*, diretto da B. FEUILLET-LIGER, Bruxelles, 2009, p. 261.

⁵¹ R. HEPTING, *Babyklappe und anonyme Geburt*, in *FamRz*, 2001, p. 1576; S. WIESNER-BERG, *Anonyme Kindesabgabe in Deutschland und der Schweiz, Rechtsvergleichende Untersuchung von “Babyklappe”, “anonymer Geburt” und “anonyme Übergabe”*, Baden Baden, 2009, *passim*.

⁵² L'anonimato non soltanto viola la disciplina che prevede che il nome della madre è sempre registrato nell'atto di nascita (art. 18 *Personenstandsgesetz*), ma è suscettibile di integrare il reato di



cui un progetto di riforma della legge sullo stato civile⁵³, che si limitava puramente a trasferire alle strutture di accoglienza l'obbligo di dichiarare la nascita e a prolungare il termine per la dichiarazione da una a dieci settimane, l'ordinamento tedesco non ha ancora rinvenuto una soluzione che possa tutelare al meglio la salute e la vita della donna e del neonato, senza operare uno sconvolgimento dei capisaldi del diritto della filiazione⁵⁴. La ricerca di una conciliazione tra il diritto del fanciullo di conoscere l'identità della madre biologica e il diritto di costei all'intimità della sua vita privata è ritenuta necessaria dal Tribunale costituzionale tedesco che non esclude che il primo possa cedere dinanzi all'esigenza di salvaguardare il diritto, di pari rango costituzionale, della madre alla sua vita privata e familiare⁵⁵.

4. Tradizionalmente, in Spagna, il diritto alla conoscenza delle origini personali è ricondotto all'art. 39.2 cost. spagn.⁵⁶, che sancisce il diritto di conoscere i propri genitori e sul quale poggia, da un lato, la disciplina in tema di ricerca della

abbandono di neonato o di soppressione di stato. Cfr. R. FRANK-T. HELMS, *Rechtliche Aspekte der anonymen Kindesabgabe in Deutschland und Frankreich*, in *FamRZ*, 2001, p. 1341.

⁵³ Progetto di legge recante modifiche della legge sullo stato civile della CDU/CSU-Fraktion del 24 ottobre 2000, BT-Drucksache 14/4425.

⁵⁴ Si veda il progetto di legge presentato al *Bundestag* nel maggio 2002, relativo al parto anonimo, e il progetto del *Land* del Baden-Wurtemberg, presentato al *Bundesrat*, il 21 giugno 2002, entrambi privi di esito.

⁵⁵ BVerfG, 6 maggio 1997, 1 BvR 409/90, in *NJW* 1997, p. 1769.

⁵⁶ Nella sentenza 7/1994 del 17 gennaio 1994, il Tribunale Constitucional dichiara che la determinazione delle proprie origini biologiche è un elemento integrante del diritto soggettivo all'identità, come conseguenza della tutela integrale dei figli sancita dall'art. 39 cost. spagn. Per la dottrina, cfr. C. VIDAL PRADO, *El derecho a conocer la filiación biológica (con especial atención a la filiación materna)*, in *Revista jurídica de Navarra*, 1996, n. 22, p. 266 ss.; M.C. QUESADA GONZALEZ, *El derecho (constitucional?) a conocer el propio origen biológico*, in *Anuario de Derecho Civil*, 1994, n. 2, p. 237 ss.; F. HERNANDEZ, *¿Mater semper certa? Problemas de determinación de la maternidad en el ordinamiento español*, in *Anuario de Derecho Civil*, 1997-1, p. 22 ss.; A. KEMELMAJER DE CARLUCCI, *El derecho humano a conocer el origen biológico y el derecho a establecer vínculos de filiación. A propósito de la decisión de TEDH de 13/02/2003 en el Caso Odièvre-Francia*, in *El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales*, diretto da A.L. CALVO CARAVACA y E. CASTELLANOS RUIZ, Colex, Madrid, 2004, p. 511 ss., il quale sostiene che “la donna che decide di tenere il bambino, specialmente nei paesi in cui è lecito abortire alle condizioni previste dalla legge, sa che sta generando un nuovo essere, una persona, che, una volta nata, ha diritti inalienabili che ella non può sopprimere, tra i quali, il diritto di sapere qual è la sua origine. Altrimenti prevarrebbe la volontà di chi ha realizzato un atto generalmente cosciente (eccetto il caso di violenza sessuale) sul diritto di una persona che non ha potuto fare nulla per evitare il conflitto, poiché non spettava a lei di decidere se nascere o meno”.



paternità e, dall'altro, quella dell'accertamento della filiazione materna⁵⁷. Tale visione si connota per la sovrapposizione del profilo della costituzione del vincolo giuridico a quello della ricerca delle origini; al contrario, l'aspirazione a ricostruire il proprio passato non è necessariamente legata all'esigenza di contestare il proprio stato, perché il nuovo corrisponda alla verità biologica. Il dibattito sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei genitori di sangue ha fatto sì che questo venisse inquadrato da gran parte della dottrina nell'ambito dell'art. 10 cost. che tutela la dignità dell'uomo e il libero sviluppo della sua personalità⁵⁸. Il diritto di conoscere le proprie origini si lega, così, con il diritto al libero svolgimento della personalità di cui all'art. 10 cost., assumendo a sua volta il carattere di diritto fondamentale che deve essere protetto come tale e andando ben oltre la libera ricerca della paternità di cui all'art. 39 cost., di modo che, più che un diritto della famiglia, esso viene a costituire un diritto fondamentale della persona⁵⁹.

E, tuttavia, tale conclusione sembra essere stata adottata dalla giurisprudenza spagnola⁶⁰, che si è allineata a quanto stabilito dal Tribunal Supremo nella nota pronunzia del 21 settembre del 1999⁶¹, nella quale l'alta Corte spagnola sancisce il

⁵⁷ Nell'ordinamento spagnolo, così come in quelli tedesco, austriaco, belga, svizzero e portoghese, la filiazione materna si stabilisce automaticamente per il solo fatto della nascita.

⁵⁸ M. GARRIGA GORINA, *La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen: un estudio legislativo y jurisprudencial*, Pampelune, Aranzadi, 2000, *passim*; A.J. VELA SANCHEZ, *El derecho de l'adoptado a conocer sus orígenes biológicos*, in *Diario La LEJ*, 2010, n. 5, D-376, p. 1768 ss.; M. BALLESTEROS DE LOS RIOS, *El derecho del adoptado a conocer sus orígenes*, in *Aranzadi Civil*, 2009, n. 17, p. 17 ss.; L. MARTÍN GARCÍA, *Inscripción en el Registro Civil de la adopción internacional: la protección de la intimidad personal y familiar a través del Registro Civil. Breve reflexión en torno al derecho del adoptado a conocer sus orígenes*, in *Revista de Derecho Privado*, n. 94, 2010, p. 97 ss.; I.M. ARTERO MOLINO, *El derecho a saber de los hijos adoptivos (contenido y límites)*, in *Revista General del Derecho*, n. 681, giugno, 2011, p. 4967 ss.

⁵⁹ Secondo F. HERRERO TEJEDOR, *La intimidad como derecho fundamental*, Madrid, 1998, p. 183, il diritto di conoscere le proprie origini rappresenta un profilo del diritto all'identità, inteso in una forma autonoma e indipendente dagli altri diritto della personalità: in quest'ottica, esso si configura come un interesse giuridicamente tutelato a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, sociale, religioso, ideologico o professionale, che consiste fondamentalmente nel diritto ad essere se stessi e nell'obbligo degli altri di rispettare l'identità personale.

⁶⁰ Si veda, per tutte, Audiencia Provincial de Cáceres, 29 marzo 20001, AC 2001, 69, nella quale si afferma che "il diritto di conoscere la propria filiazione biologica, anche a prescindere da quella giuridica, si erge come un diritto della personalità che non può essere negato alla persona senza che ciò comporti una profonda violazione del diritto all'identità personale il cui fondamento va rinvenuto nella dignità della persona e nel diritto allo sviluppo della propria personalità (art. 10.1 cost. spagn.)".

⁶¹ Tribunal Supremo, 21 settembre 1999, in RJ, 1999, p. 6944. V., altresì, F. RIVERO HERNÁNDEZ, *La constitucionalidad del anonimato del donante de gametos y el derecho de la persona al conocimiento*



rango di diritto della personalità del diritto del figlio di conoscere le proprie origini, antepoendolo a quello della madre a mantenere segrete la nascita e la propria identità: impedire la conoscenza della propria filiazione biologica viola, dunque, il diritto alla dignità e allo sviluppo della personalità nonché quello all'identità personale (artt. 10.1 e 18 cost.). Altresì, il Tribunale rinviene il fondamento dell'incostituzionalità di alcune norme della legislazione sui registri dello stato civile che permettevano alla madre di non rivelare la sua identità al momento del parto (art. 47.1 della Ley del Registro e gli artt. 167 e 182 del Reglamento del Registro civil), sul presupposto della contrarietà dell'anonimato della madre al principio di eguaglianza, dal momento che la porrebbe su un piano diverso rispetto al padre, nei cui confronti si può imporre coattivamente la paternità.

Una corrente dottrinale⁶², tuttavia, ritiene che il diritto della madre alla propria vita privata debba sempre prevalere sull'interesse dell'adottato di conoscere le sue origini – negando così un'autonoma configurazione del relativo diritto – , poiché soltanto la possibilità di scegliere l'anonimato garantisce il diritto alla vita e alla salute tanto della madre che del neonato, dissuadendola dal ricorso all'interruzione di gravidanza o al parto clandestino. Altri autori si pongono in una posizione intermedia, avvalorando soluzioni di compromesso, fondate sulla ricerca di un equilibrio tra il diritto del figlio all'identità e quello della madre alla *intimididad* sancito dall'art. 18 cost.⁶³. Tali diritti – si è affermato⁶⁴ – non vanno sovrapposti, né si deve ritenere che l'uno sia ricompreso nell'altro, differenziandosi tanto per l'estensione che per l'oggetto: mentre il primo consiste nel diritto della persona di essere uguale a se stessa dinanzi agli altri, con la propria individualità e di essere rappresentata conformemente a tale sentire; il secondo si risolve nell'esclusione dalla conoscenza degli altri di quanto si riferisce alla persona medesima. Apparentemente ci si trova dinanzi a diritti opposti, per cui l'esercizio dell'uno esclude ogni possibilità di attuazione dell'altro. Sul punto, importanti linee guida derivano dall'elaborazione della nozione di vita privata da parte

de su origen biológico. De la S.T.C. 116/1999, de 17 junio, al affaire Odièvre, in Revista Jurídica de Cataluña, 2004, I, p. 329 ss. e J.R. GARCÍA VICENTE, Los principios del derecho en las acciones de filiación, in Aranzadi Civil, 2004, p. 15 ss. e spec. p. 22, il quale ritiene che la conoscenza delle proprie origini biologiche sia un elemento che definisce la dignità della persona, imprescindibile per il suo sviluppo futuro.

⁶² B. DONAPETRY CAMACHO, *El secreto en la adopción y el anonimato de los parentese naturales del adoptado y del los adoptantes*, in *La Ley*, n. 4, 1990, p. 996 ss.

⁶³ A. KEMELMAJER DE CARLUCCI, *El derecho humano a conocer el origen biológico y el derecho a establecer vínculos de filiación. A propósito de la decisión de TEDH de 13/02/2003 en el Caso Odièvre-Francia, El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales*, A.L. CALVO CARAVACA y E. CASTELLANOS RUIZ (Coords.), Colex, Madrid, 2004, p. 511.

⁶⁴ M.D. HERNÁNDEZ DIAZ-AMBRONA, *Notas sobre el derecho a la identidad del niño y la verdad biológica*, in *Revista de Derecho Privado*, n. 7-8/2005, luglio-agosto 2005, p. 26.



della giurisprudenza della Corte EDU, dinanzi alla quale si è più volte presentato il conflitto tra tali diritti.

5. La Corte di Strasburgo ha contribuito a delineare il contenuto del diritto di conoscere le proprie origini a partire dal caso *Gaskin c. Regno Unito* del 7 luglio 1989, in cui discorre di un “interesse primordiale” della persona a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e a comprendere la propria infanzia e i propri anni di formazione, quale manifestazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)⁶⁵.

Si potrebbe affermare che è stata superata l'impostazione che inquadrava quell'interesse nell'art. 10 della Convenzione, che sancisce il diritto alla libertà di espressione, inclusivo della libertà di ricevere informazioni senza ingerenza da parte dello Stato.

La riconduzione della questione nell'alveo dell'art. 8 CEDU apre la strada alle pronunzie successive in cui la Corte continua a plasmare la nozione di vita privata e familiare, ampliandone la portata fino a ricomprendere nel concetto di vita familiare non soltanto le relazioni derivanti dal matrimonio, ma anche il legame di fatto, fondato sulla costanza di vita e sull'affetto posti alla base del rapporto⁶⁶ e ad includere in quello di vita privata l'integrità fisica e psicologica di un individuo, gli aspetti dell'identità fisica e sociale e, in certa misura, il diritto di stringere relazioni con i suoi simili, ricollegandosi idealmente all'art. 8 della Convenzione di New York che ricomprende nella nozione di identità le relazioni familiari del fanciullo.

Nell'*affaire* *Gaskin*, un cittadino britannico, che, in seguito alla morte della madre, era stato affidato alle cure dei servizi sociali del City Council, lamentando di aver subito gravi abusi psicologici durante la sua primissima infanzia e desiderando ricostruire quel periodo della sua vita al fine di superare i problemi psicologici che ne erano derivati, aveva inoltrato la domanda di accesso al suo fascicolo, coperto da segreto secondo la normativa nazionale, ma si era visto opporre dall'autorità amministrativa, nonché dalla *High Court* successivamente adita, il fatto che le persone

⁶⁵ Corte EDU, *Gaskin c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, in *Riv. int. dir. uomo*, 1989, p. 488. La Corte ha seguito la linea della Commissione che aveva sostenuto che: “il rispetto della vita privata impone di permettere a ciascuno di stabilire i dettagli della propria identità di essere umano e che vietare a priori e senza giustificazioni l'accesso a tali informazioni costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione”. Sull'*arrêt* in parola, v. F. NICOLAS-MAGUIN, *L'enfant et les sortilèges: réflexions à propos du sort que réservent les lois sur la bioéthique au droit de connaître ses origines*, in *Dalloz*, 1995, p. 75 ss.

⁶⁶ Sia consentito il rinvio alla giurisprudenza citata in M.G. STANZIONE, *Rapporti di filiazione e “terzo genitore”*, in *Fam. dir.*, n. 2, 2012, p. 201 ss. Si veda, altresì, M.G. LUCCIOLI, *Giurisprudenza delle Corti (CGE, CEDU, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione) sui profili esistenziali della famiglia*, in www.comparazionediritto.it.



coinvolte non avevano prestato il consenso alla diffusione dei dati che li riguardavano ed era divenuto ormai impossibile reperirli. La Corte EDU, alla quale era pervenuta la questione per il tramite dell'allora ancora attiva Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, concorda con quest'ultima nel riconoscere che la norma da assumere a parametro della decisione è l'art. 8, dal momento che il fascicolo "costituiva l'unico mezzo per conoscere con precisione gli aspetti eminentemente personali dell'infanzia, dell'evoluzione e del vissuto del richiedente, e potrebbe dunque rappresentare la sua principale fonte di informazione sul proprio passato e sugli anni della sua formazione". Pertanto, l'ordinamento inglese, che subordina al consenso dell'informatore la diffusione di tali dati, senza prevedere un organo indipendente che decida in seguito a un'obiettiva valutazione degli interessi in gioco condotta nel caso concreto, non ha rispettato il margine di discrezionalità previsto dall'art. 8 CEDU, violando il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente.

Sebbene in questo primo caso non si faccia espressa menzione del diritto di conoscere le proprie origini – anche perché il ricorrente conosceva l'identità dei suoi genitori –, si profila già la contrapposizione tra interessi, tutti appartenenti alla sfera delle situazioni esistenziali, che pervade l'intera tematica e il delicato problema del loro bilanciamento: da un lato l'interesse del figlio a sapere, per ricostruire la propria "identità narrativa", dall'altro, quello dei genitori biologici, dei genitori adottivi e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda a non vedere violata la propria sfera di riservatezza⁶⁷.

In particolare, la madre può, al momento del parto, avere un interesse fondamentale a tener segreta l'identità propria o del padre biologico, si pensi ai casi in cui sia vittima di violenza sessuale o di una relazione incestuosa; il marito della madre biologica, che ha cresciuto come proprio il figlio e lo ha riconosciuto legalmente, può a sua volta avere interesse a proteggere quel legame dalle rivelazioni sull'identità del padre biologico. Ancora, i genitori adottivi possono aver timore che il loro legame sociale, psicologico e familiare con il figlio sia posto in pericolo dall'identificazione del genitore o dei genitori di sangue. Infine, i donatori di gameti hanno interesse al

⁶⁷ Naturalmente, al figlio è riconosciuto uno speculare diritto di non sapere; pertanto, l'iniziativa della ricerca delle sue origini è lasciata a lui soltanto, una volta che sia venuto a conoscenza delle circostanze della sua nascita: il diritto del figlio ad un armonioso sviluppo della sua personalità comprende il diritto di conoscere le proprie origini così come il suo opposto, il diritto di non sapere. La scelta tra le due strade, ovviamente, implica che egli sia informato dai genitori delle circostanze della sua nascita, della non coincidenza della filiazione giuridica e sociale con quella biologica. In argomento, C. SCOGNAMIGLIO, *Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali* (nota a *Pret. Bari, 30 dicembre 1986*), in *Giur. it.*, 1988, p. 105.



mantenimento del segreto sull'identità per evitare qualsiasi implicazione giuridica che possa derivare dalla sua inosservanza⁶⁸.

Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini può entrare in conflitto, altresì, con il medesimo interesse del minore, allorché lo svelamento dell'identità della madre possa costituire una minaccia per la vita o la salute del figlio e il segreto sia il modo migliore per proteggere entrambi, come nel caso in cui il figlio sia concepito a seguito di violenza sessuale o adulterio.

Senza giungere alle ipotesi estreme – sebbene purtroppo non rare –, in cui tali beni primari sono posti in pericolo, è fuor di dubbio che se il soddisfacimento dell'aspirazione a conoscere le proprie origini ne pregiudichi l'equilibrio fisiopsichico, è il medesimo interesse del minore che impone il mantenimento del silenzio sull'identità dei genitori.

Se un punto fermo scaturisce dalle precedenti considerazioni è quello per cui non ci si trova dinanzi a un diritto assoluto, bensì alla necessità del giudice di condurre di volta in volta una valutazione finalizzata ad un contemperamento con gli altri diritti e interessi di pari rango appartenenti al figlio e ai soggetti coinvolti nella vicenda, genitori biologici, genitori adottivi, donatori.

A tale conclusione sono giunte le due pronunzie in cui la Corte EDU discorre non più di un interesse ma di un diritto di conoscere le proprie origini, l'*affaire Odièvre c. Francia*⁶⁹ e, quasi dieci anni più tardi, il caso *Godelli c. Italia*: in entrambe il desiderio del figlio adottato di conoscere l'identità della madre biologica, si scontra con la volontà di quest'ultima di rimanere nell'anonimato. Tanto nell'ordinamento francese che in quello italiano è prevista, infatti, per legge la possibilità per la madre di rimanere anonima, dichiarandolo al momento del parto; tale soluzione, minoritaria in Europa, costituisce un'eccezione alla regola per cui il vincolo di filiazione materna sorge automaticamente per il solo fatto della nascita. Radicata nella tradizione medievale delle culle e delle ruote degli esposti, essa è giustificata con l'esigenza di tutelare tanto il diritto alla vita del nascituro quanto il diritto alla salute della madre, evitando le interruzioni di gravidanza e gli abbandoni dei neonati e favorendo l'utilizzo di strutture sanitarie adeguate per il parto⁷⁰.

⁶⁸ Sebbene tale timore sia per lo più ingiustificato dal momento che nella maggior parte degli ordinamenti le discipline escludono categoricamente che si possa esercitare un'azione di dichiarazione di paternità nei confronti dei donatori di gameti. E, tuttavia, si assiste ad un significativo calo del numero delle donazioni in quegli ordinamenti che hanno escluso l'anonimato del donatore.

⁶⁹ Corte EDU, *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003, cit.

⁷⁰ Considerazione che sembra avvalorata dal fatto che in Germania, ove non è previsto il parto anonimo, sorgono le cc.dd. *babyklappen*, culle dove è possibile abbandonare i neonati nell'anonimato, sul punto M.F. FURKEL, *Le droit à la connaissance de ses origines en République Fédérale d'Allemagne*, cit., p. 97.



Nel panorama europeo, invero, la gran parte degli ordinamenti giuridici fa discendere automaticamente la costituzione del legame di filiazione dal solo fatto della nascita, per cui si tende a risolvere il conflitto degli interessi in gioco con la prevalenza assoluta del diritto del figlio di conoscere le proprie origini, proibendo l'anonimato della madre al momento del parto.

All'opposto, gli ordinamenti francese e italiano prevedono la possibilità che la madre scelga di partorire nell'anonimato, impedendo in tal modo il costituirsi del vincolo di filiazione materna, nonché, assai di frequente, anche quello paterno, a causa del segreto sulla nascita: il più delle volte, infatti, le madri che scelgono di rimanere anonime sono di giovane età, prive di autonomia economica e alla prima gravidanza⁷¹. Pertanto, la questione del riconoscimento di un diritto del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie origini si complica per la radicata tradizione del segreto sulle circostanze della nascita non desiderata e sull'identità della madre e del padre biologico che non vogliono assumere il ruolo genitoriale. Si assiste, tuttavia, al crescere di un *favor* nei confronti del diritto del figlio abbandonato dai genitori biologici e accolto in una famiglia adottiva, di ricostruire la propria storia antecedente all'adozione, con particolare riguardo alle circostanze della nascita e all'accesso alle informazioni sull'identità dei genitori biologici.

6. In Francia il cammino verso un pieno riconoscimento al figlio abbandonato o adottato di un diritto di conoscere le proprie origini si è scontrato con una situazione assai complessa, dal momento che l'ordinamento giuridico attribuisce alla partoriente il diritto di rimanere anonima e precludere così qualunque ricerca della sua identità⁷².

L'art. 326 *code civ.* stabilisce che: "lors de l'accouchement la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé", pertanto la madre biologica può scegliere al momento del parto di celare la propria identità, impedendo la costituzione del vincolo di filiazione con il nato nonché la possibilità da parte di quest'ultimo non soltanto di esercitare in futuro l'azione di accertamento della maternità nei suoi confronti ma anche di accedere alle informazioni che la rendono identificabile⁷³.

⁷¹ V., in argomento, il Rapport du group de travail *Filiation, origines, parentalité*, presieduto da I. THERY e redatto da A. LEROYER.

⁷² F. GRANET, *Confidentialité, secret ou anonymat autour d'une naissance: de quelques aspects des droits européens*, in *AJ fam.*, 2003, p. 96.

⁷³ La *Loi* n. 93-22 dell'8 gennaio 1993 modifica e rinumerava il vecchio art. 341-1 *code civ.*, statuendo la possibilità della madre di chiedere di mantenere il segreto sulla sua ammissione nella struttura sanitaria e sulla sua identità nella sezione relativa alle azioni volte a stabilire il vincolo di



Le radici dell'istituto del c.d. *accouchement sous X* affondano nella tradizione medievale delle *boîtes à bébé*, ma la sua moderna configurazione nel diritto positivo risale agli anni subito precedenti la Rivoluzione⁷⁴. Una sua formulazione più recente è contenuta nel decreto del 2 settembre 1941 sulla protezione della nascita, che attribuiva ad ogni donna, nel mese precedente il parto e in quello successivo, la possibilità di essere accolta gratuitamente in strutture pubbliche e senza il bisogno di registrarne l'identità. Tale previsione segna il passaggio dalla garanzia del segreto sul parto a quella dell'anonimato della donna, realizzando il duplice intento di salvaguardare le “*mères de l'ombre*” da una società che ne stigmatizzava la condotta e, al tempo stesso, di tutelare l'ordine sociale e l'onorabilità delle famiglie. Obiettivi che erano perseguiti anche in passato e, tuttavia, soltanto a partire dagli anni '40 in Francia si inizia a tutelare l'anonimato della madre non tanto nei confronti della società, bensì del figlio medesimo: il nato “*sous X*” è oggetto di un “abbandono organizzato” che recide alla radice qualsiasi legame, non soltanto giuridico, con la madre biologica, privandolo della possibilità di risalire alle sue origini e precludendogli qualsiasi possibilità di relazione con essa⁷⁵. Tali considerazioni trovano ulteriore conferma nell'orientamento ormai superato, legato alla stagione antecedente le riforme del diritto di famiglia, per il quale l'adozione costituisce una seconda nascita che cancella la prima, per cui ogni traccia del passato dev'essere tenuta nascosta, ogni rapporto con i genitori biologici reciso.

La crescente attenzione nei confronti dei diritti del fanciullo, solennemente sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 e da quella de L'Aja del 1993, orienta l'istituto giuridico dell'adozione ai bisogni del bambino, in conformità alle tendenze emergenti dagli studi socio-psicologici: esso si affranca così dalla funzione originaria di garantire una discendenza a chi non aveva figli, per farsi strumento di un libero e armonioso sviluppo della personalità del fanciullo nell'ambito di un gruppo familiare. L'adozione si connota, quindi, come rimedio ultimo per il bambino privo delle cure e dell'affetto della famiglia biologica, in virtù del principio basilare per cui questi ha diritto a rimanere, ove possibile, nella propria famiglia d'origine, con il limite della conformità all'interesse del minore. Sulla scorta di tali orientamenti, il legislatore – che aveva già temperato la rigidità dell'*accouchement sous X* nel 1993, prevedendo l'obbligo di

filiazione. La manifestazione della volontà di non essere nominata costituisce pertanto impedimento alla costituzione della filiazione materna.

⁷⁴ Il decreto del 28 giugno 1793 adottato dalla *Convention* stabiliva la costituzione, in ogni distretto, di un'apposita struttura ove una donna incinta avrebbe potuto partorire e prestare le prime cure al neonato, nel segreto “più inviolabile” su quanto la riguardasse.

⁷⁵ Cfr. il rapporto del gruppo di lavoro del Ministère des affaires sociales et de la santé e del Ministère délégué chargé de la famille, *Filiation, origines, parentalité*, p. 260; F. DREIFFUS-NETTER, *L'accouchement sous X et le droit de connaître ses origines*, In *hommage à Marie-Josèphe Gebler, Droit de l'enfant et de la famille*, coll. Droit, politique et société, PU de Nancy, 1999, *passim* e spec. p. 57.



informare la madre delle conseguenze della sua scelta nonché della possibilità di lasciare informazioni al bambino – interviene con la *Loi n. 2002-93 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État* del 22 gennaio 2002⁷⁶, che prevede l'obbligo per il personale sanitario di rendere edotta la madre dell'importanza che per ogni persona ha la conoscenza delle proprie origini, nonché della possibilità di rinunciare in qualsiasi momento all'anonimato⁷⁷. Essa è dunque invitata, non obbligata, a lasciare delle informazioni sulla sua salute e quella del padre, sulle origini del bambino e le circostanze della sua nascita, nonché, in una busta chiusa, la sua identità. La raccolta delle informazioni sulla propria identità non è pertanto obbligatoria, ma dipende dall'iniziativa della madre (o del padre), così come i dati raccolti hanno valore meramente dichiarativo⁷⁸.

⁷⁶ F. BELLIVIER, *Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État, D'Edipe à Odièvre: les procédures administratives un secours de la tragédie des origines*, in *RTD civ.*, 2002, p. 368 ss.; ; J. RUBELLINI-DEVICHI, *La recherche des origines personnelles et le droit à l'accouchement sous X dans la loi du 22 janvier 2002*, in *Dr. famille*, maggio 2002, chr. n. 11, p. 7 ss.; C. NEIRINCK, *La loi relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'état: La découverte de la face cachée de la lune?*, in *Revue droit sanitaire et sociale*, 2002, p. 189 ss.; P. VERDIER, *La loi du 22 janvier 2002 constitue-t-elle une avancée pour le droit à la connaissance de ses origines?*, in *AJF*, marzo 2003, n. 3, p. 92 ss.

⁷⁷ La *Loi n. 2002-93* interviene sull'art. L222-6 del *Code de l'action sociale et des familles*, che attualmente prevede che: "toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur".

⁷⁸ Sulle informazioni identificative che la madre decide di lasciare nella busta chiusa non è condotto alcun controllo di verisimiglianza: la busta, conservata nel dossier sul bambino presso l'amministrazione pubblica, può essere aperta soltanto dal CNAOP, se sussiste la domanda d'accesso da parte del figlio.



Un apposito organismo, istituito dalla riforma in questione e denominato *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles* (CNAOP)⁷⁹, ha il compito di coadiuvare il figlio maggiorenne – ovvero minore ma che abbia raggiunto l'“età del discernimento” con il consenso del suo rappresentante legale – nella ricerca delle proprie origini⁸⁰, fungendo da intermediario per l'accesso alle informazioni sulle circostanze della nascita e sull'identità dei genitori biologici, non soltanto ove questi abbiano già prestato il consenso alla divulgazione di tali informazioni, ma anche qualora siffatto consenso manchi. In tal caso, il Consiglio procede a rintracciare e contattare la madre o il padre biologici, nel rigoroso rispetto della loro vita privata e familiare, al fine di interpellarli sulla loro volontà di rimanere anonimi o meno⁸¹. E, tuttavia, un diniego

⁷⁹ La riforma del 2002 introduce nel *Code de l'action sociale e des familles* gli artt. L147-1- L147-11 sull'istituzione, composizione e funzionamento del *Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles*.

⁸⁰ Art. L147-2 *Code de l'action sociale et des familles*:

“Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :

1. La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
 - s'il est majeur, par celui-ci ;
 - s'il est mineur, et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ;
 - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
 - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
2. La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
3. Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
4. La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant”.

⁸¹ Secondo l'art. L147-5: “Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité:

1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à



alla pubblicazione dei loro nomi pone uno sbarramento insuperabile alla ricerca delle origini e la nascita rimane così per sempre anonima⁸².

l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement”.

⁸² L'art. L.147-6 prevede che: “Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
- si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement. Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2. Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
- si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2. Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de



La riforma interviene nelle more del noto *affaire* Odièvre c. Francia⁸³, nel quale la Corte EDU respinge la pretesa di una donna, adottata in tenera età, che si era vista rifiutare l'accesso alle informazioni identificative sulla madre biologica che aveva scelto di rimanere anonima, in base all'art. 326 *code civil*⁸⁴. Per i giudici di Strasburgo, con l'intervento legislativo del 2002, l'ordinamento francese ha stabilito un equilibrio e una proporzione sufficienti tra gli interessi in gioco, vale a dire la protezione dell'anonimato della madre, da un lato, e la domanda della figlia concernente le sue origini, dall'altro, avendo creato un organo *ad hoc*, che avrebbe permesso alla

naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui?.

⁸³ Corte EDU, *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003, cit. Si veda, altresì, F. MONÉGER, *L'accouchement sous X devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Odièvre c/ France*, in *Revue de droit sanitaire et social*, 2003, p. 219 ss.; B. MALLET-BRICOUT, *Droit d'accès aux origines personnelles: l'embarass de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Recueil Dalloz*, 2003, p. 1240 ss.; P. MALAURIE, *La Cour européenne des droits de l'homme et le 'droit' de connaître ses origines. L'affaire Odièvre*, in *JCP G* 2003, I, p. 120 ss.; M.C. LE BOURSICOT, *La CEDH valide le dispositif français relatif à l'accouchement sous X et à la connaissance de ses origines*, in *RJPF*, 2003, 4/34, p. 19 ss.; H. GAUMONT-PRAT, *La réforme du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'État et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 février 2003*, in *Dr. Fam.*, maggio 2003, p. 4 ss.; V. BONNET, *L'accouchement sous X et la Cour européenne des droits de l'homme (à propos de l'arrêt Odièvre c/ France du 13 février 2003)*, in *RTDH*, 2004, n. 58, p. 405 ss.; O. ROY, *Le droit de connaître ses origines et la Cour européenne des droits de l'homme: L'affaire Odièvre contre France*, in *Petites Affiches*, 3 oct. 2002, n. 198, p. 6 ss.

⁸⁴ La Sig.ra Odièvre, di cittadinanza francese, era nata a Parigi nel 1965 dalla madre naturale, che si era avvalsa del diritto di partorire nell'anonimato presso una struttura sanitaria pubblica. Al momento della nascita, quindi, la neonata veniva affidata alla Direzione dell'Azione Sanitaria e Sociale (DASS) e data in adozione quattro anni dopo alla famiglia Odièvre, di cui prendeva il cognome. Una volta divenuta adulta ed appresa la propria origine adottiva, la ricorrente aveva consultato la propria documentazione presso i servizi sociali francesi, dalla quale erano emerse talune informazioni non identificative riguardo alla propria famiglia naturale, ed in particolare che dai suoi genitori conviventi erano nati, prima e dopo di lei, altri fratelli. Per tale ragione, la Sig.ra P. Odièvre aveva fatto istanza alla DASS di fornirle informazioni significative sullo stato civile dei suoi parenti naturali. Dal canto suo, il DASS aveva rigettato la richiesta in quanto lesiva del diritto alla riservatezza dei medesimi. La ricorrente aveva deciso, quindi, di ricorrere al *Tribunal de Grand Instance* di Parigi (competente per le questioni di *status*) per ottenere informazioni in merito alla propria nascita eliminandone il segreto ed autorizzandola a prendere notizia dell'atto di nascita completo. La Corte parigina aveva restituito subito il fascicolo alla ricorrente rilevando che la domanda contrastava con la legge dell'8 gennaio 1993 che non consentiva la ricerca di filiazione materna in caso di parto anonimo. La ricorrente aveva adito pertanto la Corte EDU deducendo la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), nonché del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione).



ricorrente di sollecitare la rimozione del segreto sull'identità della propria madre, con il consenso di questa.

Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini, riconosciuto quale aspetto fondante dell'identità personale e, pertanto, insito in quello alla vita privata e familiare *ex art. 8 CEDU*, non si configura quale assoluto bensì va bilanciato con il diritto della madre all'anonimato del parto, strumento volto alla garanzia di un parto non clandestino, in condizioni sanitarie adeguate, senza perciò subire l'automatica costituzione del vincolo giuridico di filiazione. Nell'ordinamento francese, pertanto, il giusto equilibrio, è rinvenuto da una parte nella necessaria salvaguardia della salute della madre e nella lotta contro l'interruzione della gravidanza o gli abbandoni dei neonati e, dall'altra, nella facilitazione dell'accesso della persona alle proprie origini attraverso la diffusione di informazioni non identificative e la previsione di un organismo indipendente che abbia il compito di assicurare la reversibilità del segreto. Tale assunto è stato posto in dubbio nell'opinione dissenziente relativa alla sentenza in parola, ove si è sostenuto che il modello dell'*accouchement anonyme*, pur se temperato dalle previsioni della *loi* del 2002, attribuisce nei fatti un'inammissibile prevalenza al diritto della madre all'anonimato nei confronti del diritto del figlio all'identità, dal momento che è assai improbabile che la madre biologica decida di consentire alla c.d. *levée de l'anonymat*⁸⁵. In verità, nei dodici anni di operatività del *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*, secondo quanto riportano i dati ufficiali, sul numero totale di domande ricevute, la metà delle procedure si arresta per l'impossibilità dell'organismo di identificare e reperire i genitori biologici. Nelle ipotesi in cui si perviene a contattare i genitori, la metà di costoro rifiuta di togliere il segreto sulla propria identità, sia per il tempo in cui sono in vita che in seguito alla loro morte; l'altra metà accetta di rivelarsi. Altresì, i responsabili del CNAOP pongono in evidenza come sia assai arduo rintracciare i padri di sangue, spesso non presi in considerazione, sebbene siano anch'essi cercati dai figli abbandonati.

Da più parti in Francia si levano voci per la richiesta di una riforma del sistema che renda più efficace l'intervento di tale organo, nel rispetto di un giusto equilibrio tra diritto alla vita privata del genitore biologico e diritto del figlio di conoscere le proprie origini, rafforzando il principio di reversibilità della volontà materna. L'obiettivo è il riconoscimento che l'interesse della madre a rimanere anonima al momento della nascita non è necessariamente incompatibile con quello del figlio, una volta raggiunta la capacità di discernimento, di ricercare legittimamente le proprie origini e che la vera salvaguardia della famiglia adottiva consiste nel rispetto e nella considerazione della storia anteriore del bambino, che non va sostituita con la finzione giuridica, bensì affiancata ad essa.

⁸⁵ *Opinion dissidente commune* dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellonpää nel citato *arrêt* Odièvre c. Francia.



7. L'ordinamento italiano condivide con quello francese la scelta di tutelare il diritto della madre di scegliere di rimanere anonima al momento del parto⁸⁶, sebbene differisca da quest'ultimo nelle modalità della costituzione del vincolo di filiazione materna e per il fatto che l'esercizio del diritto all'anonimato materno in Italia non preclude l'accertamento in via giudiziale della genitorialità fino all'avvenuta adozione⁸⁷.

Come si è visto, l'Ordonnance del 2005, pur non rinunciando al principio volontaristico di costituzione della filiazione materna, ne ha introdotto una sorta di attenuazione per cui esso si stabilisce al momento del parto, con la designazione della madre nell'atto di nascita, a meno che costei non domandi che sia mantenuto il riserbo sulla sua identità secondo quanto previsto dall'art. 326 *code civ.*⁸⁸. Al contrario, la legge italiana 10 dicembre 2012, n. 219, di riforma della filiazione, non incide su questo profilo, rimettendo, in caso di figlio nato al di fuori del matrimonio, all'iniziativa della madre, con l'atto di riconoscimento, l'instaurarsi del vincolo.

L'ordinamento italiano tradizionalmente attribuisce alla madre un generale diritto a rimanere anonima al momento del parto: l'art. 30, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), infatti, prevede che "la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre

⁸⁶ In argomento v. l'analisi di S. TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il "dilemma" della donna partoriente all'anonimato*, in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, a cura di G. GABRIELLI et al., Torino, 2012, vol. II, p. 172 ss.; nonché S. STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Dir. fam. pers.*, 2010, 1, p. 426 ss.; A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008, *passim* e spec. p. 150; ID., *L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione*, in *Fam. dir.*, 2004, p. 510 ss.; E. BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, p. 281 ss.

⁸⁷ Secondo M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 3, la riforma del 2012 ha generalizzato la possibilità di agire per la dichiarazione giudiziale di genitorialità, ovvero, in difetto di accertamento a seguito di diniego della madre ad essere nominata, è prevista la dichiarazione dello stato di abbandono ex art. 1, comma 4, l. n. 184/1983, il che condurrebbe a far sì che quella del figlio privo di stato rappresenti una fattispecie del tutto marginale.

⁸⁸ Il criterio automatico di instaurazione del rapporto di filiazione rispetto alla madre è conforme, inoltre, alle prescrizioni della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio, siglata a Strasburgo il 15 ottobre 1975, e che prevede al suo art. 2 che "*la filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance de l'enfant*". La Convenzione citata è stata firmata, ma non è stata ratificata dal Governo italiano.



di non essere nominata”⁸⁹. La dichiarazione di nascita viene resa direttamente all’ufficiale di stato civile – ipotesi in cui questi provvederà a iscriverla nell’atto di nascita – ovvero al direttore sanitario o della casa di cura in cui ha avuto luogo il parto, secondo quanto stabilito dall’art. 28, comma 1, lett. a e comma 2, lett. a, ord. st. civ. In quest’ultimo caso, la dichiarazione, formata da altri, viene comunque trasmessa all’ufficiale dello stato civile (art. 30, comma 4, ord. st. civ.), che provvede pertanto a trascriverla nell’atto di nascita. La norma del quarto comma prevede che alla dichiarazione di nascita si accompagni un’attestazione contenente le generalità della partoriente, nonché le indicazioni del luogo, giorno ed ora della nascita e del sesso del bambino: se quest’ultimo documento deve necessariamente contenere le informazioni identificative sulla madre, tuttavia, nell’ipotesi in cui la madre dichiara di non voler essere nominata, esse non saranno divulgabili a terzi⁹⁰, a meno che, come si vedrà, non si tratti di dati necessari alla tutela della salute del figlio, nel qual caso essi andranno comunicati al personale della struttura sanitaria, sotto un rigoroso regime di anonimato. La disciplina si completa con l’articolo 93, comma 2, d. lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), che consente l’accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia dichiarato di non voler esser nominata al momento della nascita, soltanto decorsi cento anni dalla formazione di quei documenti⁹¹.

⁸⁹ Per un commento, cfr., diffusamente, P. STANZIONE, *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Milano, 2001.

⁹⁰ La normativa in materia di formazione del certificato di assistenza al parto, prevede che nel caso di donna che non voglia essere nominata, tale certificato non contiene le informazioni identificative ma il codice 999, che si riferisce all’ipotesi in cui il bambino non è riconosciuto o è figlio di ignoti. Tuttavia, l’ordinamento garantisce la sussistenza di un collegamento tra il documento che attesta la nascita, privo delle generalità della madre e le registrazioni di queste ultime nella cartella clinica custodita nel luogo dove è avvenuto il parto, ai sensi del Decr. Ministero della Sanità n. 349/2001. Sul punto, S. TROIANO, *op. cit.*, p. 179; S. STEFANELLI, *op. cit.*, p. 429 e A. RENDA, *op. cit.*, p. 526.

⁹¹ La disposizione in parola prescrive che: “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”. Il comma successivo sancisce che: “durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile”.



La scelta della madre di rimanere anonima, impedendo l'inserimento delle sue generalità nell'atto di nascita, determina importanti conseguenze nei confronti del figlio, non soltanto di carattere immediato bensì destinate a permanere nel tempo e che incidono sui due profili dell'accertamento dello stato di figlio e della ricerca delle proprie origini. La dottrina italiana si è pertanto interrogata, in primo luogo, sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'art. 30 ord. st. civ., dal momento che la normativa discorre di "madre" senza ulteriori precisazioni. Sebbene la riforma del 2012 abbia eliminato la partizione tra filiazione legittima e naturale, permangono importanti differenze tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso a cominciare dalla necessità di un atto volontario della madre e del padre naturale, il riconoscimento, per la costituzione del vincolo di filiazione giuridica (art. 250 c.c.), in difetto del quale – fatta salva la possibilità di accertamento giudiziale secondo l'art. 269 c.c. – nessun legame giuridico si instaura con il bambino. Il fatto che la normativa non compia distinzioni in proposito ha fatto propendere per l'applicabilità nei confronti della madre coniugata⁹²; sul punto, tuttavia, sono emerse forti perplessità, fondate principalmente su due considerazioni: da un lato, tale interpretazione precluderebbe di fatto l'operatività nei confronti del marito della presunzione di paternità; dall'altro, la grave conseguenza nei riguardi del nato per cui questi potrebbe essere dichiarato figlio di ignoti e dunque adottabile, tanto più pregiudizievole allorché effettivamente figlio dei coniugi⁹³. In presenza di quest'ultima

⁹² Del resto, la Corte costituzionale italiana in una pronunzia del 1994 (Corte cost., 5 maggio 1994, n. 171, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1769; in *Fam. e dir.*, 1994, p. 376 ss.; in *Fam. dir.*, 1994, p. 493 con nota di G. SCIANCALEPORE), ha riconosciuto che "qualunque donna, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di donna coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita", come disposto dall'art. 70 R.D. n. 1939/1238, ora abrogato.

⁹³ S. TROIANO, *op. cit.*, p. 186.; contra E. BOLONDI, *op. cit.*, p. 282, secondo il quale non soltanto la possibilità per la donna di conservare l'anonimato è garantita anche alla donna coniugata, ma anzi la previsione di cui all'art. 30, comma primo, ord. st. civ. si riferisce alla partoriente coniugata dal momento che "la possibilità di restare anonima acquisisce concreta utilità solo a fronte del presupposto di un accertamento per così dire automatico del rapporto di filiazione, accertamento che la contraria volontà della partoriente appunto paralizza, dal momento che il relativo vincolo giuridico, come visto, sorge per effetto dell'impulso del genitore che intende diventare giuridicamente tale". L'argomentazione non sembra condivisibile, tuttavia, laddove la manifestazione della volontà di non essere nominata da parte della madre, attribuisce un diritto all'anonimato, quasi un diritto "all'oblio", per cui, come previsto dall'art. 93 d. lgs. sulla protezione dei dati personali, non sarà possibile divulgare i documenti sulla nascita contenenti informazioni identificative della madre fino a che non siano trascorsi cento anni dalla nascita. Ritiene che la previsione in parola contrasta con il principio della responsabilità per la procreazione ex art. 30 cost., A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Milano, 2007, p. 256. Si veda, altresì, A. RENDA, *op. cit.*, p. 526.



ipotesi, non si è mancato di osservare che la scelta della madre per l'anonimato possa essere qualificata come penalmente sanzionabile, concretizzando il delitto di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.)⁹⁴.

Ulteriori interrogativi sono sorti a proposito delle modalità in cui la donna manifesta la volontà di non esser nominata, in particolare sulla possibilità di desumere tale volontà dal mancato riconoscimento, vale a dire da un comportamento concludente consistente in una condotta negativa, essendo quest'ultima sufficiente ad impedire l'accertamento formale della filiazione nei confronti del nato. La lettera dell'art. 30 ord. st. civ., tuttavia, non lascia spazio a dubbi laddove si discorre di dichiarazione della madre che non vuole essere nominata, per cui si ritiene necessaria una manifestazione di volontà espressa della partoriente e non desunta da un suo comportamento, per di più negativo⁹⁵. Tanto più che ulteriore conseguenza della scelta dell'anonimato – che interessa particolarmente ai fini della trattazione – è quella di impedire al figlio adottato la ricerca della madre biologica: l'art. 28, comma 7, della l. 4 marzo 1983, n. 184, infatti, con poche lapidarie parole, vieta l'accesso all'adottato, nonostante il raggiungimento della maggiore età, alle informazioni identificative sulla madre.

Se in Francia, la crescente considerazione dell'adozione come una “maniera come un'altra di stabilire la filiazione”⁹⁶, ha condotto a un rafforzamento dei vincoli giuridici da essa creati e, pertanto, ad una maggiore apertura nei confronti dell'aspirazione a conoscere le origini personali dei figli abbandonati o adottati, concretizzatasi nella *loi* del 2002, nell'esperienza italiana tale percorso sembra ancora lungo, nonostante nel dialogo giurisprudenziale e dottrinale emerga la necessità di rinvenire un equilibrio tra gli interessi in gioco, in conformità ai principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà e alle tendenze internazionali in materia di tutela dei diritti del fanciullo, accolte nella l. 28 marzo 2001, n. 149, di riforma dell'adozione.

⁹⁴ M. DOSSETTI, *L'accertamento della filiazione legittima tra automatismo e principio volontaristico*, in *Scritti in onore di G. Cattaneo*, Milano, 2002, p. 1997; A. RENDA, *op. cit.*, p. 97.

⁹⁵ S. TROIANO, *op. cit.*, p. 190.

⁹⁶ *Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, cit.*, p. 204.